

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 agosto 2023

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 25 luglio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Cortona». (23A04370) *Pag. 1*

DECRETO 25 luglio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione vini Frascati a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» ed alla DOC «Frascati». (23A04371). *Pag. 2*

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 14 giugno 2023.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla struttura «Animanatura». (23A04422) *Pag. 4*

Ministero della giustizia

DECRETO 1° agosto 2023.

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-*quater*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) *Pag. 4*

DECRETO 1° agosto 2023.

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) .. *Pag. 10*



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 28 giugno 2023.

Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini. (23A04480). Pag. 17

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 15 maggio 2023.

Modalità e condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. (23A04431). Pag. 18

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 6 luglio 2023.

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3. (23A04430). Pag. 34

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 agosto 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 1015). (23A04486). Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 luglio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vazkepa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 533/2023). (23A04432). Pag. 38

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2023.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 134). (23A04467). Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di lamivudina e zidovudina, «Lamivudina e Zidovudina Mylan». (23A04433). Pag. 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di venlafaxina cloridrato, «Efexor e Venlafaxina Viatrix». (23A04434). Pag. 44

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

Comunicato relativo al provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, concernente modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 23 del 9 maggio 2008, n. 24 del 19 maggio 2008, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 41 del 2 agosto 2018. (23A04468). Pag. 44

Comunicato relativo al regolamento n. 51 del 21 giugno 2023, recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on-line tra le imprese di assicurazioni operanti in Italia nel ramo R.C. auto, di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (23A04487). Pag. 44

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Capocollo di Martina Franca». Pubblicazione del disciplinare di produzione. (23A04372). Pag. 44

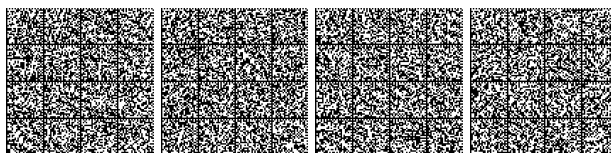


**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). (23A04441) . . . Pag. 47

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento per l'attuazione del programma sperimentale denominato «Dateci spazio», finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. (23A04423) Pag. 48





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 luglio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Cortona».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Cortona»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;



Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Cortona»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Cortona». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 2379/2023 del 21 aprile 2023 (prot. Masaf n. 216188 del 21 aprile 2023) dall'organismo di controllo, Toscana certificazione agroalimentare s.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona ha trasmesso i chiarimenti richiesti dal Ministero sulla compagine consortile, a mezzo pec il 9 giugno 2023 (prot. Masaf n. 306797 del 9 giugno 2023);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Cortona»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona, con sede legale in Cortona (AR), piazza Signorelli n. 14 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Cortona».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2023

Il dirigente: CAFIERO

DECRETO 25 luglio 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione vini Frascati a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» ed alla DOC «Frascati».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);



Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela denominazione vini Frascati ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Frascati Superiore», «Cannellino di Frascati» e «Frascati»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazione vini Frascati, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela denominazione vini Frascati, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela denominazione vini Frascati può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela denominazione vini Frascati richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati»;

Considerato che il Consorzio tutela denominazione vini Frascati ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota n. 2787 del 6 giugno 2023 (prot. Masaf n. 306623 del 13 giugno 2023) dall'organismo di controllo, Valoritalia s.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazione vini Frascati a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Frascati Superiore», «Cannellino di Frascati» e «Frascati»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela denominazione vini Frascati, con sede legale in Frascati (RM), largo Donatori di sangue s.n.c., a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e sulla DOC «Frascati».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A04371



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 14 giugno 2023.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla struttura «Animanatura».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40; come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4, comma 1 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, ora Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 73/2005;

Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 70483/MATTM del 1° luglio 2021, presentata dal dott. Marco Aloisi, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Wildlife Conservation Società Benefit S.r.l., ente gestore della struttura «Animanatura»;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata dal richiedente, alle indicazioni contenute nell'allegato 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005;

Vista la visita ispettiva svolta dalla Commissione interministeriale di esperti il 12 e 13 aprile 2022 e il relativo verbale acquisito al protocollo n. 50200/MITE del 26 aprile 2022;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal citato decreto legislativo n. 73 del 2005, ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Acquisito il concerto del Ministro della salute, espresso con note del 21 giugno 2022 e del 19 gennaio 2023;

Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ora Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, espresso con note del 7 ottobre 2022 e del 23 gennaio 2023;

Sentita la Conferenza unificata che si è espressa nella seduta dell'11 gennaio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, alla struttura «Animanatura» ubicata in Semproniano (GR), s.p. 155, km 5+426.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 14 giugno 2023

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

23A04422

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° agosto 2023.

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti



di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;

Visti gli articoli da 15-*bis* a 15-*undecies* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che regolano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione;

Visto in particolare, l'art. 15-*octies*, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»;

Visti gli articoli da 11-*bis* a 11-*undecies* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che regolano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di negoziazione assistita;

Visto in particolare, l'art. 11-*octies*, comma 1, del predetto decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «richiedente»: l'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di negoziazione assistita e che è legittimato a presentare l'istanza di determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta o di pagamento ai sensi del presente decreto;

b) «ODM»: organismo di mediazione. L'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;



c) «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;

d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;

f) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

g) «negoziiazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

h) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

i) «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;

l) «COA»: il Consiglio dell'ordine degli avvocati davanti al quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da 15-bis a 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli da 11-bis a 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione delle richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita predisposta dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale;

n) «CIEId»: l'identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d'identità elettronica;

o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

p) «SPID»: il sistema pubblico dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83 «Codice dell'amministrazione digitale»;

q) «PEC»: posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

r) «Codice iPA»: l'indice dei riferimenti univoci dell'ufficio pubblico competente per l'emissione della fattura elettronica e il suo indirizzamento;

s) «Ministero»: il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;

t) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero;

u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., società in house del Ministero della giustizia;

v) «SID»: Sistema interscambio flussi dati. L'infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Art. 3.

Disposizioni generali sulle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni

1. Le istanze disciplinate dal presente decreto sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.

2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il COA accede alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli articoli 16, comma 12, e 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Sezione I

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER L'ASSISTENZA PRESTATO NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CHE SI SONO CONCLUSE CON UN ACCORDO, PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Art. 4.

Determinazione del compenso

1. Ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.



Art. 5.

Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato

1. L'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:

a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;

b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

c) il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;

d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;

f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell'accordo di negoziazione, in conformità all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è inoltre corredata:

a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Art. 6.

Verifiche e comunicazioni del consiglio dell'ordine

1. Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies,

comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.

Art. 7.

Verifiche e provvedimenti del Ministero

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.

2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con le modalità di cui all'art. 8 o, alternativamente, di cui all'art. 13, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.

3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..

Sezione II

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA, COMUNICAZIONI, TRASMISSIONE DI DATI

Art. 8.

Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta

1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento di convalida previsto dall'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 9.

Procedure di utilizzo del credito di imposta

1. Il credito di imposta, riconosciuto ai sensi del presente decreto, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento,



esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento.

Art. 10.

Comunicazioni e procedure di recupero

1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le priorità delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1.

2. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta oggetto del presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.

Art. 11.

Trasmissione dati

1. Ai fini di cui all'art. 9, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.

Art. 12.

Cause di revoca

1. Il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito ai sensi dell'art. 10.

Sezione III

PROCEDURA DI PAGAMENTO

Art. 13.

Richiesta di pagamento dell'importo riconosciuto all'avvocato

1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia.

Capo II

MONITORAGGIO STATISTICO E TRATTAMENTO DATI

Art. 14.

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla decorrenza del termine previsto dalla predetta norma dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 15, entro il 31 gennaio di ogni anno.

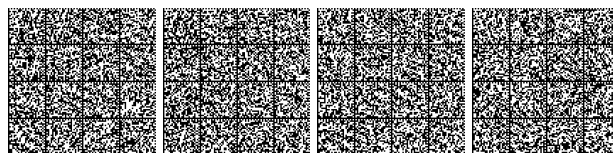
3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

Art. 15.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero, i COA e l'Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante il riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario dell'avvocato ai sensi del presente decreto.

2. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti, anche quando effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 4, avvengono adottando le



misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. Quando il trattamento è effettuato dal Ministero avvalendosi di personale di Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Per le finalità di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:

a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;

b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;

e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli 5 e 13 del presente decreto, sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonché, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi dell'art. 14, ai soli fini statistici, in conformità all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifici

ca effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Capo III

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA

Art. 16.

Regolazione contabile del credito di imposta

1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto è determinato nell'ambito delle risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023.

2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, il Ministero provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 17.

Monitoraggio della spesa

1. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all'art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative risorse stanziare in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente e con le modalità di cui all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2215

23A04556

DECRETO 1° agosto 2023.

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;

Visto l'art. 21-*bis* «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto il comma 2 del citato art. 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli di autenticità della stessa.»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Visto il comma 1, primo periodo, dell'art. 20 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento;

Visto il comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 20, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-*quater* del predetto decreto legislativo riconosce alle parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;

Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di imposta, di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di seicento euro per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche;

Visto il comma 2, secondo periodo, dell'art. 20, del decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà;

Visto il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti del procedimento di mediazione un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;

Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce agli organismi di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila;



Visto il comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti di imposta;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in particolare, il titolo I, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, modificato il 30 marzo 2017, recante norme sugli incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita;

Ritenuto opportuno disciplinare in un unico decreto le disposizioni attuative relative ai crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, già contenute nel citato decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, e dei crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le modalità di riconoscimento degli stessi;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di attribuzione di un credito di imposta in conformità al presente decreto;

b) «beneficiario»: il richiedente al quale è stato riconosciuto un credito di imposta in conformità al presente decreto;

c) «ODM»: organismo di mediazione, l'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;



f) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;

g) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

h) «negoziiazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

i) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

l) «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;

m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale;

n) «CIEId»: l'identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d'identità elettronica (CIE);

o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

p) «SPID»: sistema pubblico dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;

q) «PEC»: Posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

r) «Ministero»: il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;

s) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia;

t) «SID»: Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d'imposta e comunicazioni

1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.

3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma.

4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:

a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5. La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.

7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28

Art. 4.

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l'indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;



b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e c), la richiesta contiene:

a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;

c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Art. 5.

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:

a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;

c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;

d) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

f) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:

a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;

b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;

c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Art. 6.

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

1. Quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, oltre a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:

a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

d) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;

e) il numero del procedimento e la data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

f) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene:

a) il numero del procedimento di mediazione;

b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.

3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda della parte che ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta contiene, oltre a quan-



to previsto dall'art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-*sexies* dell'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera b).

Art. 7.

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:

a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

c) l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall'art. 15-*novies*, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

f) fuori dal caso di cui alla lettera e), l'indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

Art. 8.

Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 21-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 132

Art. 9.

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

a) l'indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di negoziazione;

c) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all'art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-*bis* del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

Art. 10.

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

a) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

b) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.



Art. 11.

Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito d'imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.

4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12.

Procedure di utilizzo del credito di imposta

1. I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.

3. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 13.

Controlli e procedure di recupero

1. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.

Art. 14.

Trasmissione dati

1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, nonché l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.

Art. 15.

Cause di revoca

1. Il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero ai sensi dell'art. 13, del beneficio indebitamente fruito.

Capo V

MONITORAGGIO STATISTICO E TRATTAMENTO DATI

Art. 16.

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigo-



re del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

Art. 17.

Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati:

a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;

b) data nella quale il giudice ha adottato l'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

c) data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento.

2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

Art. 18.

Trattamento dati

1. Il Ministero e l'Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, svolte ai fini del riconoscimento di credito di imposta ai sensi del presente decreto.

2. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti avvengono adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di

impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:

a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;

b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e dell'art. 9, comma 1, lettera a) del presente decreto;

e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

4. I dati personali raccolti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonché, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi degli articoli 19 e 20, a soli fini statistici, in conformità all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.



*Capo VI*DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE,
DI MONITORAGGIO DI SPESA E FINALI

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

2. Alle domande di riconoscimento dei crediti di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al Capo I, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa

1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa in conformità dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per ciascuno degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predisporre una relazione annuale sulla spesa.

2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziare in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente con le modalità di cui all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. I crediti d'imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 23 dicembre 2015 recante «Incentivi fiscali nella forma del "credito di imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita» è abrogato.

Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2216

23A04557

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 28 giugno 2023.

Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

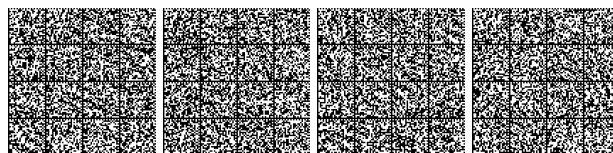
E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f*), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

Visto l'art. 39-bis, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, alla lettera *b*), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente



per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 luglio 2020, che ha determinato il contingente triennale 2020/2022 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni;

Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero adottate con accordo tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014;

Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel triennio 2020/2022, risulta ridotto rispetto alla disponibilità, con un impiego complessivo di 3.219 quote su un totale di 15.000 quote;

Considerata l'opportunità di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2023/2025, per futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini;

Considerato altresì che si tratta di una programmazione su base triennale e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano;

Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio 2023/2025, del contingente previsto nel precedente triennio;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso nella seduta del 7 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 28 giugno 2023

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2146*

23A04480

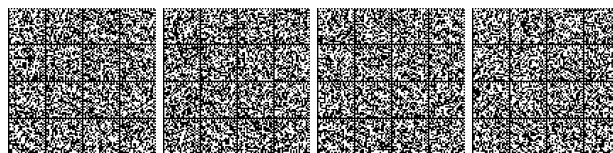
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 maggio 2023.

Modalità e condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che



istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica;

Vista la decisione C(2022) 3582 *final* della Commissione europea del 25 maggio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuto istituito con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, contrassegnato con l'identificativo SA.102579 (2022/N);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista, in particolare, la sezione 3.13 della predetta comunicazione, recante «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile», il cui ambito di operatività è prorogato, ai sensi della comunicazione 2022/C 423/04 della Commissione europea del 7 novembre 2022, al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174 - 178);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 *final* - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia), come successivamente modificata e integrata dalla Commissione europea il 18 marzo 2022 (C(2022) 1545 *final* - Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del

30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato regolamento (UE) n. 1058/2021, che prevede che, in conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1060, il FESR sostiene, tra l'altro, l'obiettivo specifico «un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)»;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022;

Vista la Priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto il relativo obiettivo specifico 1.3 «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 2021/1058;

Vista, in particolare, l'azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità» prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Considerata l'attuale disponibilità di risorse finanziarie destinate alla richiamata azione 1.3.2 dell'obiettivo specifico 1.3 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato dal Comitato di sorveglianza del programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base



del quale è stato elaborato il Piano nazionale Industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 98 *final* dell'11 marzo 2020 «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva»;

Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico», avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante «Certificazione della parità di genere»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «incentivi.gov.it»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

b) «certificazione della parità di genere»: la certificazione istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;

c) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

d) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) «decreto ministeriale 10 febbraio 2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica;

f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello

sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

g) «DNSH»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («*Do no significant harm*») definito all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

h) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

i) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

j) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;

k) «PN RIC 2021 - 2027»: il programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

l) «rating di legalità»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

m) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna;

n) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

o) «risparmio energetico»: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

p) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it



q) «*temporary framework*»: la comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

r) «unità produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. In continuità con le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI nei territori delle regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del PN RIC 2021 - 2027, il presente decreto individua le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti negli ambiti definiti dai commi 2, 3 e 4 a valere sulle risorse di cui all'art. 3.

2. Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 - 2027.

3. Ai fini di cui al comma 2, i programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:

a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;

b) promozione dell'efficienza energetica delle PMI.

4. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni che non sono riconducibili alle linee di azione dirette al particolare contributo climatico e ambientale di cui al comma 3, lettere a) e b), rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, stimolando investimenti produttivi atti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

5. L'ammissibilità dei programmi di investimento proposti negli ambiti di cui ai commi 2, 3 e 4 è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni specificamente definiti dai successivi articoli del presente decreto.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00) a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 - 2027.

2. Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Art. 4.

Gestione dell'intervento

1. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che si avvale, mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia, in qualità di società *in house* dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, le attività di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività di controllo connesse all'agevolazione dei programmi di investimento nonché per le ulteriori attività demandate alla stessa Agenzia dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;



c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 6.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, sulla base delle finalità e l'ambito di applicazione definiti dall'art. 2, i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con

contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

2. Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso di cui all'art. 9, secondo quanto ivi specificato. A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi di cui al comma 1 volti:

a) a sostenere i processi di produzione rispettosi dell'ambiente e l'utilizzo efficiente delle risorse e, in particolare:

a.1) i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

a.2) i programmi che prevedono l'applicazione di soluzioni comprese tra quelle di cui all'allegato n. 2, idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;

b) alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato n. 3, di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 5 (cinque) per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma può prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'allegato 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato («Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici» e «Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo») che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato.

3. I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell'allegato n. 4:

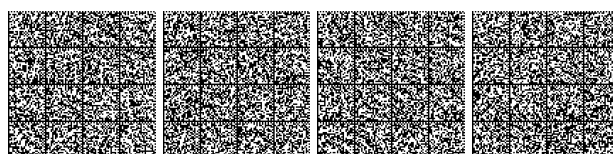
a) attività manifatturiere;

b) attività di servizi alle imprese.

4. In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:

a) che prevedono attività nei settori individuati dall'art. 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) del Regolamento GBER;

b) che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021



-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono fornite le necessarie specificazioni al fine di garantire il rispetto del medesimo principio;

c) relativi agli ambiti previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1058 del 2021, riportati nell'allegato n. 6.

5. Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato n. 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;

b) essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva, ad esclusione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 2, lettera b), che devono riguardare un'unità produttiva esistente;

c) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nei territori delle regioni meno sviluppate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, lettera i). La predetta unità produttiva deve trovarsi nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;

d) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 (settecentocinquanta mila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, al 70 (settanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi. I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l'impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest'ultima. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2 sono fornite le occorrenti specificazioni in merito agli elementi utili per la determinazione del fatturato e per la predisposizione del piano economico-finanziario;

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 9. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

f) prevedere una durata non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

Art. 7.

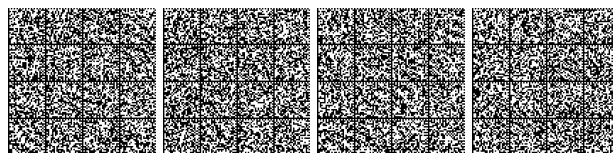
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 6, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 - 2027;
- e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA *Credit transfer* ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità del-



le operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;

h) essere conformi al principio DNSH.

3. Sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER, le spese per i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2:

a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'allegato n. 1, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell'importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);

b) per i soli programmi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.

4. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2.

5. Non sono ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

h) imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;

i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell'impresa e ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all'utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse;

j) correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;

k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.

Art. 8.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del *Temporary framework*, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settanta-cinque) per cento. In particolare:

a) nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 (cinquanta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 (venticinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;

b) nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 (quaranta) per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 (trentacinque) per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

3. Per le sole spese di cui all'art. 7, comma 3, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.

4. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e



il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensità massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, l'Agenzia procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensità, a ridurre il contributo in conto impianti.

6. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammeso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive.

7. Nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, in aggiunta alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 2, è riconosciuta, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa di cui al comma 1, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 (cinque) punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 3, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

8. L'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.

9. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in «*de minimis*» ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

10. Si applica l'art. 14, paragrafo 13, del Regolamento GBER.

Art. 9.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

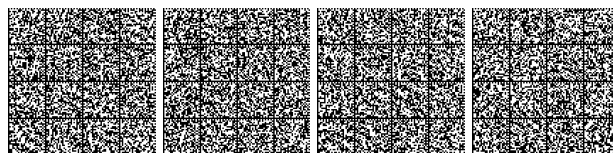
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all'art. 6, comma 2, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

4. Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato n. 5. Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonché il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalità o della certificazione della parità di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurire



mento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione agli indicatori del criterio di valutazione «Caratteristiche del soggetto proponente» e del criterio «Sostenibilità ambientale del programma di investimento» di cui all'allegato n. 5.

6. Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia procede a valutare preliminarmente la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

$$C_{flow} \geq C_{fa}/n$$

dove:

« C_{flow} »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;

« C_{fa} »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 8;

« n »: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.

7. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 6, l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 5, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, nel corso di svolgimento di tale attività, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili. Nelle more delle attività di valutazione dei programmi di investimento e della verifica della conformità degli stessi alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, l'Agenzia verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

8. Per le domande di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell'Agenzia, procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine, tra l'altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

9. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, sottoscritto da parte dell'impresa beneficiaria, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8, comma 4, disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria. Per le predette finalità, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro trenta giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 4 o ritenute, comunque, non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25 (venticinque) per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;

b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonché la relativa documentazione da allegare.



3. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 6, comma 6, lettera *f*), fatta salva la possibilità per l'Agenzia di accordare un maggiore termine su istanza dell'impresa beneficiaria. L'ammontare delle agevolazioni spettanti è definito sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.

4. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

5. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.

6. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 6, comma 6, lettera *f*), le imprese beneficiarie sono tenute, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui al comma 3, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unità produttiva agevolata, del codice di attività economica (ATECO) a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il registro delle imprese.

Art. 11.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, è tenuta a:

a) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all'Agenzia, alla loro sostituzione. Restano fermi gli obblighi di mantenimento dell'attività individuati dall'art. 14 come causa di revoca;

b) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordi-

nario e non dedicato, è tenuta a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA *Credit transfer* o con ricevute bancarie (RI.BA.);

c) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall'Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

f) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

h) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;

i) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

j) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l'altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1060/2021 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al PN RIC 2021 - 2027 e al Codice unico di progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;



l) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

m) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021;

n) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH.

Art. 12.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite dell'Agenzia, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. A conclusione del programma di investimento, l'Agenzia effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In seguito a tale fase, il Ministero provvede ad effettuare una verifica *in loco* per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione è definito sulla base di una preventiva analisi dei rischi e secondo criteri di estrazione casuale, in modo da assicurare la verifica *in loco* su almeno il 20 (venti) per cento dei programmi giunti a conclusione nel periodo di riferimento. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3.

Art. 13.

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'Agenzia. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Il Ministero, sulla base dell'istruttoria

operata dall'Agenzia, provvede ai conseguenti adempimenti. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.

Art. 14.

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

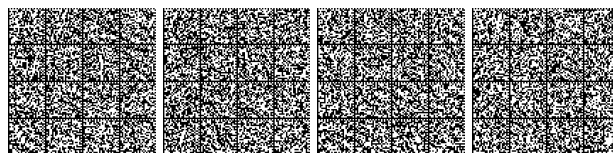
c) mancata attivazione, con riferimento all'unità produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 10, comma 6, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;

d) apertura, nei confronti dell'impresa beneficiaria, di una procedura concorsuale, laddove intervenuta antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento, fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale non avente finalità liquidatoria, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

g) accertamento della violazione del principio DNSH, fatto salvo quanto previsto al comma 5.



2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 11, comma 1, lettera a);

b) violazione della disciplina in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 1060/2021, con cessazione o trasferimento dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori dei territori delle regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attività economica e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 6, comma 6, lettera f). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 10, comma 4, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni installati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, purché la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero;

i) violazione del principio DNSH, qualora non costituisca causa di revoca totale, ai sensi del comma 5.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) è riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di

agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera g) è riconosciuta all'impresa beneficiaria esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, altresì, revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli ulteriori obblighi previsti agli articoli 11 e 12, nonché nei casi di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento. Nel caso di violazione del principio DNSH, la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dall'impresa beneficiaria, può, comunque, essere riconosciuta all'impresa esclusivamente la parte di agevolazioni riferita a spese conformi allo stesso principio DNSH.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il regime di aiuto disciplinato dal presente decreto e gli aiuti individuali concessi nell'ambito dello stesso sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, è pubblicato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1115



ALLEGATO N. 1
(art. 6, comma 1)

**Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0
atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa**

Tecnologie abilitanti		Descrizione
1	<i>Advanced manufacturing solutions</i>	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
2	<i>Additive manufacturing</i>	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
3	Realtà aumentata	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4	<i>Simulation</i>	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di <i>digital twin</i> , ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
5	Integrazione orizzontale e verticale	Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (integrazione <i>Machine-to-Machine</i>). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (<i>electronic data interchange, EDI</i>).
6	<i>Internet of things e industrial internet</i>	Implementazione di una rete di oggetti fisici (<i>things</i>) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno. L' <i>Internet of things</i> (IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come <i>Man-Machine Interaction</i> (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, <i>machine to machine</i> (M2M).
7	<i>Cloud</i>	Implementazione di un'infrastruttura <i>Cloud</i> IT comune, flessibile, scalabile e <i>open by design</i> per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.
8	<i>Cybersecurity</i>	Tecnologie, processi, prodotti e <i>standard</i> necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria <i>privacy</i> e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di <i>risk</i> e <i>vulnerability assessment</i> .
9	<i>Big data e analytics</i>	Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e <i>non</i>) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di <i>business</i> più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi <i>real time</i> , predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i sistemi cognitivi.
10	Intelligenza artificiale	Sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umana.
11	<i>Blockchain</i>	Tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.



ALLEGATO N. 2

(art. 6, comma 2, lettera a))

Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare

1	Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale.
2	Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime.
3	Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua.
4	Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.
5	Utilizzo di nuovi modelli di <i>packaging</i> intelligente (<i>smart packaging</i>) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
6	Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

ALLEGATO N. 3

(art. 6, comma 2, lettera b))

Elenco delle misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa

1	Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.
2	Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi.
3	Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi.
4	Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.
5	Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività economica.

ALLEGATO N. 4

(art. 6, comma 3)

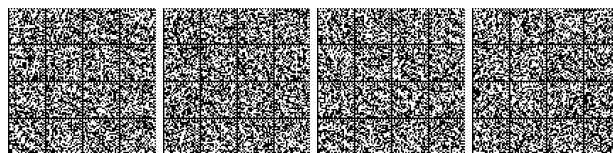
Elenco delle attività economiche ammissibili

Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Attività manifatturiere: sono ammissibili le attività economiche di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nell'art. 6, comma 4.

Attività di servizi alle imprese: sono ammissibili le attività economiche riportate nella seguente tabella:

Codice ATECO 2007	Descrizione classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, <i>screening</i> , filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione ATECO
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.2	Edizioni di <i>software</i>	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione ATECO
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione ATECO
63.1	Elaborazione dei dati, <i>hosting</i> e attività connesse; portali web	
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione ATECO
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione ATECO
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione ATECO
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione ATECO
82.20	Attività dei <i>call center</i>	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni	
96.01.1	Attività delle lavanderie industriali	



ALLEGATO N. 5

(art. 9, comma 4)

Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità di cui all'art. 9, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;

ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari;

iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;

iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato;

b) Qualità della proposta. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. qualità della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e il totale degli investimenti proposti;

ii. fattibilità tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi;

iii. sostenibilità economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

c) Sostenibilità ambientale del programma di investimento. Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato n. 2;

ii. programma volto alla promozione dell'efficienza energetica delle PMI, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un «risparmio energetico», attraverso l'adozione di una o più delle misure di cui all'allegato n. 3, non inferiore al 5%;

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» individuati dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO14001, UNI CEI EN ISO 50001) ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a tre anni dalla predetta data.

ALLEGATO N. 6

(art. 6, comma 4, lettera c)

Ambiti di intervento esclusi

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento relativi agli ambiti, qualora pertinenti, previsti all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

Ai predetti fini, di seguito si riporta l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1058:

«1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti *de minimis* o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o

ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per



introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii) gli investimenti in:

veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici; e

veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.»

23A04431

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 2023.

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabici, portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabici, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 che prevede disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2018, che modifica gli articoli 61 e 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del codice della strada (di seguito *CdS*), e che, oltre alle strutture portasci o portabagagli, introduce anche l'applicazione di portabici applicate a sbalzo posteriormente o anteriormente sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3;

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il decreto interministeriale del 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 1998, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 12 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, in base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a due assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con più di due assi non può essere superata, anche qualora siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci;

Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 6 aprile 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che prevede, per taluni veicoli strada-

li che circolano nella comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

Visto il decreto 13 marzo 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 1997 che determina le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea;

Sentito il Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di disciplinare l'applicazione di tali strutture portabici nella circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada;

Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle strutture amovibili portasci, portabagagli o portabici, applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3;

Decreta:

Art. 1.

Struttura amovibile portabici applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso

È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabici applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni:

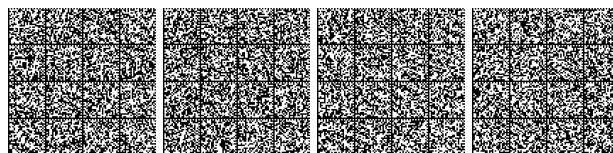
1.1 lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'art. 61 del *CdS* e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;

1.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m;

1.3. altezza: non superiore a 2,50 m;

1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino;

1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto a numero, genere e tipo, a



quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;

1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire il corretto utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura portabiciclette può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo;

1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore ed i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente e, pertanto, dovranno essere indicate con l'apposito segnale di cui all'art. 164, comma 6, del CdS e all'art. 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

1.8. l'installazione della struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti 1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da parte degli Uffici della motorizzazione civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Art. 2.

Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso

È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:

2.1. lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (bagagli, sci, biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relative a masse e dimensioni;

2.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite di 2,35 m;

2.3. altezza: non superiore a 2,50 m;

2.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle

masse massime ammissibili sugli assi nonché la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;

2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164 del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;

2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci o portabagagli o portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo;

2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'art. 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

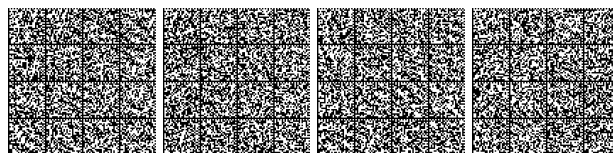
2.8. l'installazione della struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso, nei casi di cui ai sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da parte degli U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Art. 3.

Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo

È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:

3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma propria del veicolo comprensiva delle biciclette installate, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni;



3.2. larghezza: non superiore a 2,00 m comprensiva delle biciclette installate;

3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo, con il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzato di frenatura d'emergenza e con la visibilità del conducente;

3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;

3.5. le strutture portabiciclette, applicate anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte a visita e prova da parte degli U.U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono:

a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi, aumentata della massa di carico prevista in 15 kg per ogni bicicletta installabile;

b) verifica della visibilità anteriore del conducente: la struttura portabiciclette comprensiva del carico non deve arrecare limitazioni alla visibilità anteriore del conducente rispetto alla configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di visibilità che deve essere assicurato è quello indicato al punto 15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio fissato al punto 15.2.4.6.2 computando i 300 mm anteriori dal punto più avanzato della struttura portabiciclette. Se tale criterio non risulta rispettato, è necessario che il veicolo sia dotato di specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo visivo di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti al piano trasversale verticale, di cui alla lettera a), avendo come riferimento il punto più esterno della struttura portabiciclette anziché della cabina;

c) rispetto degli angoli di visibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e della targa. Non è consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di ostruzione anche parziale della loro visibilità ed efficacia illuminante;

d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo carico come indicato al punto 3.3 con i dispositivi di avviso di deviazione di corsia e di frenatura d'emergenza, se presenti sul veicolo. Non è consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica;

e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto che lo sbalzo anteriore potrà essere allungato di non oltre 80 cm dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120 cm al massimo, in caso di applicazione della struttura anche posteriormente.

Art. 4.

Disposizioni comuni

4.1. La responsabilità della sistemazione delle strutture poste a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette è regolata dall'art. 164 del CdS.

4.2. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare idonea certificazione di idoneità all'impiego, oltre ad apposito manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso.

Art. 5.

Disposizioni finali

Il decreto 13 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 1997 recante «Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea», è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2023

Il direttore generale: D'ANZI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2296

23A04430

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 agosto 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 1015).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;



Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Considerato che il territorio nazionale a partire dai primi mesi dell'anno in corso è stato interessato da un eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, determinando un eccezionale accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

Considerato che l'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione di grande difficoltà derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale gestito dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento all'*hotspot* di Lampedusa, alle strutture di primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante «Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 990 del 2 maggio 2023 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 993 del 9 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Calabria e Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo» e n. 994 dell'11 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2003 recante «Disposizioni sulla distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina»;

Considerato che presso il molo Favaro dell'Isola di Lampedusa si riscontra il continuo afflusso di imbarcazioni abbandonate dai migranti, poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, la cui distruzione è delegata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi della richiamata circolare del 13 febbraio 2003;

Considerato che nelle prossime settimane e per l'intera durata della stagione estiva è previsto un incremento progressivo e considerevole del numero delle imbarcazioni predette;

Ravvisata la necessità che, nel breve periodo, nelle more della realizzazione di un impianto per l'alaggio, il deposito, la distruzione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il prefetto di Agrigento, in raccordo con l'autorità giudiziaria e sentito il gestore dell'area interessata, individui, allestisca e gestisca appositi siti presso i quali depositare temporaneamente le predette imbarcazioni;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa;

Vista la richiesta del Ministero dell'interno del 9 maggio 2023 e le successive interlocuzioni intercorse congiuntamente con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Sentito il Ministero dell'interno;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Aree e impianti per la rimozione e per la distruzione delle imbarcazioni utilizzate dai migranti

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 si avvale, in qualità di soggetto attuatore, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività finalizzate alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate per i reati di immigrazione clandestina sequestrate presso l'Isola di Lampedusa.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, ove necessario, d'intesa con il prefetto di Agrigento, in raccordo con l'autorità giudiziaria e sentito il gestore dell'area interessata, individua, allestisce e gestisce appositi siti presso i quali depositare temporaneamente le predette imbarcazioni.

3. Lo stoccaggio temporaneo delle acque, oli di sentina, carburanti e altri liquami prelevati dalle imbarcazioni e il trasporto in terraferma sono effettuati secondo le modalità definite dal soggetto attuatore di cui al comma 1, d'intesa con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento, con il coordinamento del prefetto di Agrigento, anche in deroga al decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi».



4. ARPA Sicilia e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, su richiesta del soggetto attuatore di cui al comma 1, forniranno supporto tecnico per la corretta attuazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede all'approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle attività di competenza con le modalità di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984/2023.

6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ARPA Sicilia e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della

presente ordinanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A04486

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 luglio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vazkepa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 533/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

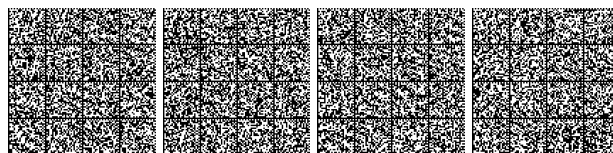
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;



Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 88/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 146 del 21 giugno 2021, con la quale la società Amarin Pjarmaceutical Ireland Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vazkepa» (icosapent etile);

Vista la domanda presentata in data 28 maggio 2021, con la quale la società Amarin Pjarmaceutical Ireland Ltd ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe A del medicinale «Vazkepa» (icosapent etile);

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 19 e 22-24 novembre 2021, nella seduta del 15-17 dicembre 2021, nella seduta del 2-4 maggio 2022 e nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visti i pareri resi dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19-21 e 27 giugno 2023 e nella seduta del 18-20 luglio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VAZKEPA (icosapent etile) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«998 mg - capsula molle - uso orale - flacone (HDPE)» 120 capsule - A.I.C. n. 049428016/C (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«998 mg - capsula molle - uso orale - blister (PVC/PCTFE/AL)» 4 × 2 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 049428028/C (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vazkepa» (icosapent etile) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, cardiologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04432

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2023.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 134).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2020;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Considerata, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

Adotta
il seguente provvedimento:

Indice

Art. 1. (Modifiche all'art. 2 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 2. (Inserimento dell'art. 8-bis nel regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 3. (Modifiche all'art. 9 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 4. (Modifiche all'art. 12 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 5. (Modifiche all'art. 16 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 6. (Modifiche all'art. 18 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 7. (Modifiche all'art. 21 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 8. (Modifiche all'art. 25 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 9. (Modifiche all'art. 28 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 10. (Modifiche all'art. 29 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 11. (Modifiche all'art. 30 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 12. (Modifiche all'art. 33 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 13. (Modifiche all'art. 34 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 14. (Modifiche all'art. 36 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 15. (Modifiche all'art. 41 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 16. (Modifiche all'art. 43 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 17. (Modifiche all'art. 100 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 18. (Disposizioni applicative e transitorie).

Art. 19. (Pubblicazione ed entrata in vigore).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. All'art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) “carta d'identità elettronica” o “CIE”: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale;

g-ter) “carta nazionale dei servizi” o “CNS”: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale».

2. All'art. 2. (Definizioni), comma 1, dopo la lettera ss-ter) è aggiunta la seguente:

«ss-quater) “SPID”: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 8-bis nel regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Dopo l'art. 8 (Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata), è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (*Accesso al portale web del RUI*). —
1. L'accesso al portale web del registro è effettuato tramite SPID, CIE o CNS:

a) direttamente dagli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A, B e F del registro;

b) dal legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del registro;

c) dal rappresentante generale o dal responsabile della sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.



2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dopo aver completato la procedura di accreditamento sul portale web del registro, possono delegare altri incaricati.

3. Le modalità tecniche di accesso al portale web del registro e di gestione delle deleghe sono indicate nelle istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Il comma 1 dell'art. 9 (Adempimenti per la gestione del registro) è modificato come segue:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono inviate all'IVASS tramite il portale web del registro:»;

b) la parola «delle», inserita nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* *d)*, *e)* e *f)* del comma 1, è sostituita con la parola «le»;

c) dopo la lettera *e)* del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) le comunicazioni relative al nominativo del responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all'art. 41, comma 1);»;

d) dopo la lettera *f)* del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*f-bis*) le comunicazioni relative al dominio e al sotto-dominio del sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione di cui all'art. 78, commi 3-*bis* e 3-*ter*».

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Sono inviate all'IVASS con le stesse modalità di cui al comma 1 tutte le altre comunicazioni previste dal presente regolamento per la gestione del registro.

1-*ter*. Le comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi sono trasmesse con le modalità indicate nelle istruzioni applicative pubblicate dall'IVASS sul sito istituzionale.».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 9 (Adempimenti per la gestione del registro) sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche all'art. 12 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 12 (Domanda di iscrizione), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 16 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 16 (Domanda di iscrizione), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 18 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. L'art. 18 (Modalità per l'iscrizione) è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 21 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 21 (Domanda di iscrizione), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 25 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 25 (Modalità per l'iscrizione), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 28 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 28 (Modalità per l'iscrizione), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 29 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 29 (Iscrizione nel registro), le parole «per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata» sono sostituite con le seguenti «per mezzo di un messaggio visualizzabile sul portale web del RUI.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 30 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 3 dell'art. 30 (Cancellazione dal registro), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-*bis* e 9.».

2. Il comma 4 dell'art. 30 (Cancellazione dal registro) è modificato come segue:

a) dopo le parole «4. L'IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari» sono aggiunte le seguenti «tramite posta elettronica certificata.»;



b) dopo le parole «In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C o E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono,» sono aggiunte le seguenti «tramite messaggio visualizzabile sul portale web del RUI,».

Art. 12.

Modifiche all'art. 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-bis e 9.».

2. Al comma 4 dell'art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-bis e 9.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 34 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 201

1. L'art. 34 (Passaggio ad altra sezione del registro) è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del registro). —

1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.

2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine si dotano di SPID, CNS e CIE.

3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'impresa o l'intermediario, per il quale è stata svolta l'attività, presentano la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del registro.

4. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.

5. Le società iscritte nella sezione E del registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del registro e a tal fine il rappresentante legale si dota di SPID, CNS e CIE.

6. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario, per il quale è stata svolta l'attività, presenta la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del registro.

7. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

8. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall'IVASS secondo le modalità stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 36 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 3 dell'art. 36 (Estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-bis e 9.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 41 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-bis e 9.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 43 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. Al comma 1 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione), le parole «e per mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite con le seguenti «con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.».

2. Al comma 2 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione), le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-bis e 9.».

3. Al comma 3 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione), sono inserite le seguenti modifiche:

a) le parole «all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 8-bis e 9»;

b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle società iscritte nelle sezioni A, D e F del registro e quelle riguardanti i soggetti da questo incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del registro.

4. Dopo il comma 4 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione) sono inseriti i seguenti:

4-bis) Le imprese comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale e quelle relative ai soggetti da questo incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del registro.

4-ter) I distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento comunicano, con le modalità di cui al comma 4-bis, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative all'incarico di rappresentante generale o responsabile della sede secondaria e quelle relative ai soggetti da loro incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del registro.».

5. Al comma 5 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione), dopo le parole «sono trasmesse all'IVASS dalle imprese», sono inserite le seguenti: «tramite il portale web del registro,».



6. Al comma 7 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione):

a) le parole «dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'art. 9, comma 3» sono sostituite con le seguenti «dalla data dell'interruzione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.»;

b) le parole «in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all'art. 9, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «in forma cartacea ovvero a mezzo posta elettronica certificata»;

c) le parole «conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti «conforme a quella pubblicata sul sito dell'Istituto».

7. Il comma 8 dell'art. 43 (Obblighi di comunicazione) è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui al comma 7 sono trasmesse dalle imprese all'IVASS tramite il portale web del registro, mediante l'invio di un tracciato record, redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 disponibile sul sito dell'autorità.».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 100 del regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018*

1. Al comma 2 dell'art. 100 (Iscrizione nel registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione), le parole «dall'art. 9, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 8-bis e 9».

Art. 18.

Disposizioni applicative e transitorie

1. Ai fini dell'accesso al portale web del registro, le istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale indicano le modalità tecniche e la data a partire dalla quale effettuare l'accreditamento con riguardo a:

a. i soggetti che intendono richiedere l'iscrizione;

b. il legale rappresentante delle imprese e delle società già iscritte nelle sezioni A, B, D e F del registro ovvero il rappresentante generale o il responsabile della sede secondaria dei distributori già abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.

Art. 19.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS e entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2023

*per il direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI*

23A04467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di lamivudina e zidovudina, «Lamivudina e Zidovudina Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 498/2023 del 28 luglio 2023

Sono autorizzate le variazioni di tipo IAin, B.II.e.5 a.1 e di tipo IA, B.III.2.b con la conseguente immissione in commercio del medicinale LAMIVUDINA e ZIDOVUDINA MYLAN (codice A.I.C. n. 041389) nella confezione di seguito indicata.

Principio attivo: lamivudina, zidovudina.

A.I.C. n.:

041389077 - «150 mg/300 mg compresse rivestite con film» 180 (3 × 60) compresse in blister PVDC-PVC/AL. (codice base 32 17H30P).

Codice pratica: C1A/2023/292.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano.

Procedura europea: NL/H/2059/IA/027/G.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RNRL», medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04433



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di venlafaxina cloridrato, «Efexor e Venlafaxina Viatrix».

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 514/2023 del 28 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II – C.I.4) Modifica stampati in accordo al *Company core data sheet*.

Paragrafi degli stampati modificati: 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Relativamente ai medicinali EFEXOR (A.I.C. n. 028831) e VENLAFAXINA VIATRIS (A.I.C. n. 028834) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2021/410.

Numero procedura: SE/H/XXXX/WS/506.

Titolare A.I.C.: Viatrix Pharma S.r.l. (codice fiscale 03009550595).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04434

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Comunicato relativo al provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, concernente modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 23 del 9 maggio 2008, n. 24 del 19 maggio 2008, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 41 del 2 agosto 2018.

Nel provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 201 del 12 agosto 2020, per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il La-

zio, Roma, sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, all'art. 4 (Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 12, la lettera b) è soppressa;

al comma 18, la lettera a) del comma 2 dell'art. 56 è soppressa;

al comma 20, la lettera a) è soppressa.

23A04468

Comunicato relativo al regolamento n. 51 del 21 giugno 2023, recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione on-line tra le imprese di assicurazioni operanti in Italia nel ramo R.C. auto, di cui agli articoli 132-bis e 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Nel regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 6 luglio 2022, per effetto delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II-ter, 18 gennaio 2023, n. 896 e n. 897, all'art. 11 è apportata la seguente modifica: al comma 1, la lettera c) è soppressa.

23A04487

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Capocollo di Martina Franca». Pubblicazione del disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Capocollo di Martina Franca» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Capocollo di Martina Franca, acquisito il parere favorevole della Regione Puglia e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi a Martina Franca in data 8 giugno 2023, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV – via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma – entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14.10.2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.



Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL
«CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Capocollo di Martina Franca» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 Materie prime

Il «Capocollo di Martina Franca» è ricavato dai muscoli cervicali della porzione superiore del collo, tra l'osso occipitale e la 1ª vertebra cervicale fino alla 5ª vertebra dorsale.

Non possono essere trasformate carni che abbiano subito processi di conservazione come il congelamento e la surgelazione ma mantenute esclusivamente in condizioni di refrigerazione con temperature comprese tra 0°C e 7°C gradi.

Per la produzione del Capocollo di Martina Franca, le carni sono originate da suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incroci di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a);

e) verri e scrofe di razze autoctone così come conservate dal Libro Genealogico Italiano.

Non possono essere utilizzate coppe di suino fresche provenienti da:

- suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);
- verri e scrofe.

Il taglio carneo disossato idoneo alla trasformazione in «Capocollo di Martina Franca» presenta un peso compreso tra 2,5 e 4,0 Kg.

2.2 Caratteristiche fisiche e organolettiche Il «Capocollo di Martina Franca» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche:

Forma cilindrica, avvolto in budello naturale, diametro di 10 – 15 cm e peso di 1,5 – 2,5 kg. La parte superiore, testa, è strozzata per la tradizionale legatura con spago.

Al taglio, la fetta è morbida e compatta, di colore rosso vinoso con sottili fessurazioni in corrispondenza delle marezzature.

Le specialità sensoriali del capocollo di Martina Franca si riscontrano nelle note di affumicato del legno e foglie secche di fragno (*Quercus Troiana Webb*) quercia che popola la zona di produzione del Capocollo di Martina Franca, indicata all'art. 3 del presente disciplinare, caratteristica che lega fortemente al territorio e alla tradizione il prodotto.

Aroma caratteristico di affumicato, di giusta sapidità, con sensazione acido-aromatica del cosiddetto «mire cutte» o vino cotto della tradizione popolare martinese ottenuto dai vitigni a bacca bianca Verdeca e Bianco d'Alessano previsti nei disciplinari di produzione delle DOC «Martina» e/o «Locorotondo».

2.3 Caratteristiche chimico – fisiche

Valore	Min.	Max.
Proteine (N x 6.2)%	20	40
Grassi totali%	20	45
Ceneri%	4	7
Umidità%	25	43
Aw	0.89	0.93
pH	5.5	6.5

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Capocollo di Martina Franca» comprende i comuni di Martina Franca (TA), Cisternino (BR), Locorotondo (BA), tutti ubicati al di sopra dei 350 mt. s.l.m.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata.

In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, individuato all'art. 7, e riguardanti i macellatori, sezionatori, produttori, affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Il processo di elaborazione del «Capocollo di Martina Franca», effettuato nella zona di produzione di cui all'art. 3, segue le seguenti principali fasi:

5.1. Mondatura e salagione

Le carni suine selezionate vengono sagomate e private delle aponeurosi e dell'eventuale grasso di copertura in eccesso. Si procede, quindi, alla salagione a secco con il solo uso di ingredienti naturali quali il sale alimentare e il pepe nero.

Possono anche essere impiegati: destrosio e/o saccarosio, acido ascorbico, nitrato di potassio, nitrito di sodio.

È consentito l'uso di trito delle erbe aromatiche di seguito riportate: rosmarino e bacche di ginepro.

Il prodotto viene conservato in cella frigo in contenitori di plastica o di acciaio per dodici giorni, ad una temperatura minima di 4°C e massima di 6°C. Periodicamente, ogni 3 giorni, viene controllato, rivoltato e massaggiato per facilitare la penetrazione del sale in profondità, preoccupandosi di eliminare il liquido di colatura in eccesso.

5.2 Marinatura, insacco e asciugatura

Dopo la salatura, per eliminare i residui di sale alimentare, il capocollo viene lavato e fatto marinare per due ore nel cosiddetto «mire cutte»: denominazione locale di una soluzione composta da 50% di vino ottenuto dai vitigni a bacca bianca Verdeca e Bianco d'Alessano previsti



nei disciplinari di produzione delle DOC «Martina» e/o «Locorotondo» e 50% di mosto cotto da vitigni a bacca bianca Verdeca e Bianco d'Alessano. Quindi, si procede all'insacco del capocollo in budello naturale di suino, tratto dell'intestino di maiale definito «cieco» o «muletta», precedentemente trattato con immersione per 24 ore in una soluzione costituita da 50% di vino bianco dai vitigni a bacca bianca Verdeca e Bianco d'Alessano e 50% di mosto cotto.

Il budello naturale, una volta serrato intorno al prodotto, viene forato in più punti per favorire la traspirazione e la non formazione di bolle d'aria.

Successivamente viene avvolto in tessuti di cotone e nylon e legato con spago per ottimizzare l'espulsione del liquido di colio per agevolare l'adesione del budello alla carne e favorire la tradizionale forma cilindrica al prodotto finito.

La fase di asciugatura avviene in ambienti con temperatura tra i 15°C e 25°C gradi e umidità relativa tra il 70 e il 90 %; tale fase dura quindici giorni.

5.3 Affumicatura

Dopo l'asciugatura il capocollo, appeso su carrelli, è posto in stanze per l'affumicatura che avviene con temperature comprese tra 15 e 35 °C. L'affumicatura avviene facendo bruciare senza fiamma il legno e foglie secche del fragno (*Quercus Trojana Webb*) pianta caratteristica della zona di produzione.

Il fumo deve avvolgere il prodotto per un tempo minimo di ventiquattro ore ed un massimo di quarantotto ore.

5.4 Stagionatura

La stagionatura del Capocollo di Martina Franca avviene in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio dell'aria a temperatura compresa tra i 10 e i 20°C e umidità variabile tra il 70 ed il 90%.

Il periodo di stagionatura è minimo di sei mesi dalla data della avvenuta salatura.

Durante tale periodo è stabilita la ventilazione, l'esposizione alla luce e all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona tipica di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La domanda di registrazione di Capocollo di Martina Franca è fondata sulla reputazione del prodotto e sulle sue caratteristiche peculiari.

La reputazione del «Capocollo di Martina Franca» è dimostrata da diversi documenti recanti riferimenti e citazioni al «Capocollo di Martina Franca».

La tradizione del «Capocollo di Martina Franca» è molto antica, difatti è stato attestato per la prima volta nel «Notamento di spese» occorse per il disimpegno di Alberobello per la venuta del fiscale Vivenzio, redatto ad Alberobello il 30 maggio 1797. In questo documento, sotto il giorno 20 maggio figura tra le altre voci il saldo: capo collo rotola 1 ½ (poco più di kg 1,300), capo collo rotola 1 ¼ (poco più di kg 1,500) grana 76. Il prodotto alimentare procurato a servizio dell'avvocato fiscale marchese Nicola Vivenzio (1742-1816) corrisponde, inequivocabilmente, con il famoso e pregiato insaccato di Martina Franca per una serie di ragioni: venne acquistato da Martina Franca insieme ad altri derivati dell'allevamento suino (prosciutto, strutto e ventresca) e per ben due volte viene riportata la dicitura capo collo; in altrettanti casi è accompagnato dall'indicazione del peso, che tuttora si aggira attorno al peso medio riportato nel documento settecentesco.

Il libro di Cesare Brandi del 1968 «Pellegrino di Puglia – Martina Franca» fa riferimento alla prelibatezza del capocollo prodotto a Martina Franca; nel capitolo che descrive il bosco «Le Chianelle» si parla del capocollo di Martina Franca: «... Qui il capocollo è dolce e affumicato leggermente ... Ed io pensavo come sarebbe buono, a maggio, mangiarlo con le fave fresche, e quel vino così secco e limpido; pallidissimo, come il vino del Reno. Allora i magnati dell'acciaio impararono il vino e il capocollo ...».

La reputazione del «Capocollo di Martina Franca» è dimostrata anche da documenti commerciali risalenti agli anni '90 del XX secolo, fatture di vendita riportanti la descrizione «Capocollo di Martina Franca»; ma anche dalla presenza di questo prodotto nel commercio dove «Capocollo di Martina Franca» fa parte del linguaggio quotidiano.

Numerosi eventi pubblici quali degustazioni, eventi gastronomici ed enologici, organizzati su scala nazionale e regionale e vari articoli sia sulla stampa che sul web fanno riferimento esplicito alla dicitura «Capocollo di Martina Franca».

In un articolo dell'inserito domenicale «La Domenica di Repubblica» del quotidiano nazionale La Repubblica del 25 aprile 2005, in uno speciale dal titolo «Salumi. Viaggio italiano nei segreti del maiale» viene indicato il capocollo di Martina Franca e il relativo processo di produzione.

Un articolo di Roberto Gatti del 15 Maggio 2012 «Il Capocollo di Martina Franca», pubblicato sul sito <https://www.winestate.it/il-capocollo-di-martina-franca/>, descrive nel dettaglio il processo produttivo del Capocollo di Martina Franca; a corredo dell'articolo sono allegate alcune foto ed un video in cui è ripresa la lavorazione del capocollo di Martina Franca.

In un redazionale di Valleditrianotizie del 2 settembre 2014, viene presentato l'evento «Come perdere la testa per il capocollo di Martina Franca»; manifestazione enogastronomica promossa dal Comune di Martina Franca – Assessorato alle Attività Produttive, dal GAL Valle d'Itria, e all'Associazione «Produttori Capocollo di Martina Franca» in collaborazione con Fondazione *Slow Food* per la Biodiversità, *Slow Food* – Alberobello e Valle d'Itria, Touring club italiano e Pro Loco Martina.

La rinomanza del Capocollo di Martina Franca è testimoniata anche dalla presenza dei produttori locali a eventi a livello nazionale e internazionale quali il Tutto Food – Milano World Food Exhibition del 3/6 maggio 2015.

Il sito web <https://www.touringclub.it/voci-del-territorio/puglia/i-tipici-a-locorotondo-bandiera-arancione-dal-14-al-16-settembre-tre-de-dica-un-articolo-all'evento-gastronomico-organizzato-a-locorotondo-dal-14-al-16-settembre-2016-«Un-Paese-tutto-da-mangiare»-durante-il-quale-è-stato-celebrato-il-prodotto-per-eccellenza-del-territorio-«Il-Capocollo-di-Martina-Franca»>.

Altro evento gastronomico che si è svolto presso il comune di Grottaglie il 28 luglio 2017 e segnalato sul sito web <http://vinoemusica.it/>, è «Vino è... Musica. Il cammino dell'arte, l'incontro dei sapori.» VIII edizione. Rassegna enogastronomica, che celebra la cultura, le tradizioni, l'arte, il territorio e i molteplici sapori del Sud Italia, ad accompagnare le degustazioni tecniche nei laboratori non può mancare il Capocollo di Martina Franca.

L'evento organizzato l'11 febbraio 2018 a Martina Franca «Eccellenze a Martina Franca: Carella, Il Muba e il Capocollo» (www.mubasanmartino.it/evento/eccellenze-a-martina-franca-carella-il-muba-e-il-capocollo/) si è articolato in una passeggiata per l'elegante cittadina della Valle d'Itria che con la sua tradizione musicale, storico-artistica, enogastronomica ed artigianale, si è fatta conoscere sempre di più e rappresenta una delle mete preferite dai visitatori italiani e stranieri; il percorso si è concluso con la visita ad uno degli storici produttori del Capocollo di Martina Franca per scoprire le fasi di lavorazione e stagionatura e degustare il prodotto.

A dimostrazione dell'interesse che suscita sul territorio la valorizzazione del prodotto, l'11 gennaio del 2019 è stata organizzata, in collaborazione con il Comune di Martina Franca, la manifestazione «Capocollo di Martina Franca: una storia, un prodotto e un territorio da tutelare» (https://www.comune.martinafranca.ta.it/archivio6_eventi-in_agenda_0_308.html/).

Il quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza «Italia a Tavola», sul proprio sito web <https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/agricoltura-cibo/2019/2/18/puglia-the-good-place-territorio-esprime-conoscere-tavola/59356/>, evidenzia l'evento di Milano del 18 febbraio 2019 del Fuori salone targato Puglia per la chiusura della Bit-Borsa internazionale del turismo: «Puglia, the good Place: territories, food, wine & wellness», durante il quale è stato proposto un aperitivo e una cena made in Puglia per esaltare la sostenibilità della cucina e delle materie prime, tra cui il Capocollo di Martina Franca associato ad altre prelibatezze della tradizione pugliese.

Sul sito web «enogastronomia.it» specializzato sulla divulgazione di contenuti relativi al turismo enogastronomico vi è un'ampia pagina dedicata al Capocollo di Martina Franca con la descrizione del processo di lavorazione, della zona di produzione e degli abbinamenti del prodotto.

Il legame con la zona geografica di produzione del «Capocollo di Martina Franca» è inoltre fondato sulle sue caratteristiche peculiari.

Il «Capocollo di Martina Franca» in dialetto chepecuèdde, frutto della tradizione norcina locale si distingue per l'utilizzo durante la concia del cosiddetto «mire cutte» o vino cotto, prodotto tipico della zona



di produzione di cui all'art. 3. Il «mire cutte» o vino cotto è composto da 50% di vino ottenuto dai vitigni a bacca bianca Verdeca e Bianco d'Alessano previsti nei disciplinari di produzione delle DOC «Martina» e/o «Locorotondo» e 50% di mosto cotto da vitigni a bacca bianca Verdeca e Bianco d'Alessano; tale miscela contribuisce al sapore pieno, di giusta sapidità, con sensazione acido-aromatica del cosiddetto «mire cutte» o vino cotto della tradizione popolare martinese.

Altri importanti elementi distintivi della caratterizzazione del «Capocollo di Martina Franca» sono l'affumicatura con legno e foglie secche di fragno (*Quercus Trojana Webb*), pianta caratteristica della zona di produzione e sia l'utilizzo del budello naturale e non del diaframma parietale che per la sua permeabilità consente di assorbire e trattenere il fumo sprigionato dal legno tipico e conferire un aroma di affumicato a cuore nel prodotto.

Il «Capocollo di Martina Franca» deve le sue peculiari caratteristiche anche al fattore umano che ha interagito nel tempo determinandone la particolare tecnica di produzione descritta nel presente disciplinare, tramandata nel corso dei tempi.

I produttori locali hanno ereditato una riconosciuta abilità sia nella selezione e taglio delle carni che nelle complesse attività manuali previste nelle varie fasi di lavorazione, di preparazione della concia e della fase di affumicatura.

La lavorazione del Capocollo di Martina Franca è effettuata manualmente da operatori che nel tempo hanno sviluppato conoscenze specifiche nelle operazioni di rifilatura del taglio di carne che subisce una salagione manuale chiamata «a secco» senza utilizzo di zangole meccaniche e l'insacco nella muletta manualmente senza l'utilizzo di pressainsaccatrice pneumatica per poi essere legato solo in testa dall'operatore per dargli la sua forma tipica.

Le condizioni climatiche della zona di produzione del Capocollo di Martina Franca, area collinare al di sopra dei 350 metri sul livello del mare, da sempre caratterizzate da un microclima fresco e ventilato durante tutto l'anno, grazie alla vicinanza delle coste del mare Jonio e dell'Adriatico che con l'alternanza dei venti settentrionali di maestrale e meridionali di scirocco sono condizioni ideali per arieggiare le stanze di stagionatura nei ricambi d'aria per ottenere un Capocollo di Martina Franca con caratteristiche organolettiche tipiche di gusto (dolce), aroma (sentore vinoso), odore (di affumicato) e tenerezza (alla masticazione della fetta).

L'insieme «fattori umani – prodotto e denominazione» si collega, quindi, all'evoluzione socioeconomica della zona di produzione del «Capocollo di Martina Franca», determinando tradizioni e usi locali non altrove riproducibili.

Tutti gli aspetti descritti, fra cui in particolar modo la reputazione, l'utilizzo del «mire cutte» o vino cotto e del budello naturale e non del diaframma parietale, l'affumicatura con legno di fragno che esaltano in maniera distintiva il sapore del Capocollo di Martina Franca, dimostrano il legame del capocollo con la storia, la tradizione e la zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto, da un organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale organismo di controllo è: CSQA Certificazioni Srl, Via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene VI, Telefono: +39 0445 313011 Fax: +39 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it – indirizzo PEC: csqa@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura

La designazione della Indicazione geografica protetta «Capocollo di Martina Franca» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» o dall'acronimo «IGP».

Il «Capocollo di Martina Franca» può essere commercializzato intero, in trancio sottovuoto o in atmosfera protettiva, o affettato sottovuoto o in atmosfera protettiva.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

La dicitura «Indicazione geografica protetta» può essere utilizzata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua del Paese terzo in cui il Capocollo di Martina Franca è commercializzato.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

Nelle etichette si deve obbligatoriamente riportare il simbolo grafico delle IGP dell'Unione europea e il logo della denominazione «Capocollo di Martina Franca».

Il logo è costituito da un cerchio, raffigurante la fronda di una grande quercia (FRAGNO) di colore ocra dorata (Pantone 7557) su fondo bianco, che affianca la sagoma di un «TRULLO», tutto intorno, un anello a fondo terra rossa verona (Pantone 1815), con la scritta bianca (Font: Bauer Bodoni BT) «Capocollo» (nell'arco Superiore) e Martina Franca (nell'arco inferiore), frammezzati da due stelle a sei punte in ocra dorata (Pantone 7557). La riproduzione deve avvenire sempre in proporzione circolare esatta.



23A04372

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica - relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

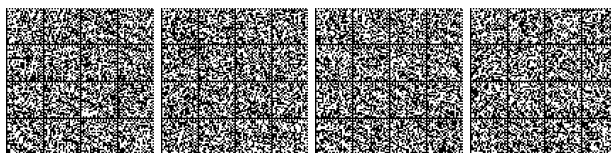
È stato adottato dal direttore generale Incentivi energia il decreto n. 434 del 27 luglio 2023, con il quale, per i progetti finanziati a valere sull'avviso pubblico del 4 ottobre 2022, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 2022 denominato «C.S.E. 2022 - comuni per la sostenibilità e l'Efficienza energetica», sono:

prorogati alla data del 29 settembre 2023 i termini per l'esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell'istanza di accredito da parte delle amministrazioni comunali;

regolate le condizioni e le modalità di concessione di ulteriori proroghe ai termini sopra indicati per le amministrazioni comunali che provvedendo al pagamento delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse proprie.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica>

23A04441



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento per l'attuazione del programma sperimentale denominato «Dateci spazio», finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.**

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione trasparente) è stato pubblicato il decreto della direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 20160 del 14 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2023 al n. 2342, di approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento per l'attuazione del programma sperimentale denominato «Dateci spazio», finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, di cui al decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, art. 10, da comma 5-*bis* a comma 5-*sexies*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 5 agosto 2022.

23A04423MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-183) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

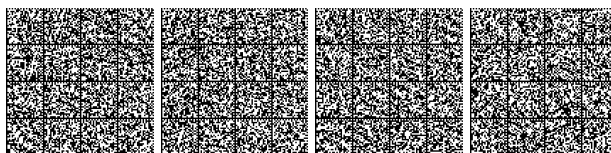
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

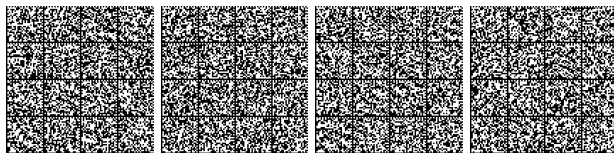
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

